



CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA CARTOGRAFIA, IL PAESAGGIO, L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI

Tra

l'Associazione Italiana Insegnati di Geografia (AIIG), CF. 80030440327 con sede a Roma, c/o Società Geografica Italiana onlus, via della Navicella, 12, rappresentata dal Presidente nazionale e rappresentante legale Riccardo Morri, nato a Roma il 22/01/1973, il quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, e che risulta legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Centrale in applicazione dello Statuto dell'Associazione

е

la Società Geografica Italiana onlus (detta SGI), CF. 01588020584 con sede a Roma, Palazzetto Mattei in Via della Navicella, 12 - Villa Celimontana, 00184, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Claudio Cerreti, nato a Roma il 27/11/1955, il quale non agisce i proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Società Geografica italiana onlus, e che risulta legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo in applicazione dello Statuto del Sodalizio

e congiuntamente costituenti "le Parti", allo scopo di realizzare progetti congiunti di formazione dedicati alla cartografia antica.

Convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto

AllG e SGI concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione al fine di promuovere l'aggiornamento scientifico e didattico delle/degli insegnanti di discipline geografiche in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado e in università. Di affermare e consolidare i legami tra AllG e SGI e di contribuire alla valorizzazione dei beni geo-cartografici mediante progetti finalizzati ad ampliare l'accessibilità, in particolare, alle collezioni cartografiche rendendole parte di percorsi didattici interdisciplinari dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. La presente convenzione costituisce l'inizio di una collaborazione che potrà concretizzarsi nel campo della formazione dei docenti e nello sviluppo di percorsi didattici che utilizzino il patrimonio culturale posseduto per diffondere l'apprendimento della geografia in chiave multidisciplinare.

Art. 2 - Forme di collaborazione

Entrambi i Soggetti contribuiscono, attraverso la propria rete di scuole e insegnanti, a formulare proposte di interventi di formazione per i docenti nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza e della formazione finalizzata alla conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio materiale e immateriale organizzando visite didattiche, tirocini, corsi di formazione, laboratori, percorsi per le competenze trasversali e stage.

Art. 3 – Condivisione materiali

SGI e AIIG mettono a disposizione collezioni digitali, riviste e pubblicazioni per arricchire un patrimonio comune di documentazione e di saperi.

Art. 4 – Ampliamento collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, come ad esempio la realizzazione di percorsi digitali commerciabili. Tali attività saranno regolate da specifici accordi scritti.

Art. 5 - Oneri finanziari

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, AIIG e SGI si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e in ossequio alle normative vigenti. L'onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non sia oggetto di apposito contratto oppure non esista apposito fondo anche di altra provenienza (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, amministrazioni regionali ecc.) graverà, ciascuno per la sua parte, sulle singole strutture direttamente coinvolte nell'iniziativa laddove ne sussistano le condizioni.

Art. 6 - Regime dei risultati della collaborazione – diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nei progetti nati dalla collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e attenendosi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e fare uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, il brevetto o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevetto di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca di AIIG e di Società Geografica Italiana.

Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture delle altre parti.

Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 9 - Durata

La durata del presente accordo è fissata in 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà rinnovata tacitamente, per un pari periodo per un massimo di cinque volte, salvo quanto previsto dal successivo art. 10

Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

postacertificata@pec.societageografica.it, aiig@legalmail.it

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo scritto che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 11 – Utilizzo nome e marchio

L'utilizzo del nome e del marchio delle Parti non è consentito per scopi diversi da quelli previsti dal Protocollo d'Intesa, ad eccezione dei casi in cui vi sia una preventiva approvazione scritta dalle Parti

Art. 12

Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione al Protocollo d'Intesa, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente ed esclusivo

Per Società Geografica Italiana

Per l'AllG

Il Presidente

Il Presidente nazionale

Claudio Cerreti

Riccardo Morri

Proceeds lumi

Roma, 18 marzo 2021